

Le prospettive per il lavoro accessorio

Dr. Eufrazio Massi

Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Il lavoro occasionale di tipo accessorio fu oggetto di una particolare attenzione nel D.L.vo n. 276/2003, ove ben tre articoli (dal 70 al 73) gli furono dedicati. Le basi di riferimento dell'istituto si rinvennero nel c.d. "travail de proximité", tipico dell'esperienza belga che, però, rappresenta una forma tipica di rapporto di lavoro subordinato attraverso il quale il prestatore si impegna, sotto la direzione dell'Agence Locale pour l'emploi, a fornire la propria attività in favore di un terzo soggetto. L'obiettivo che si poneva il Legislatore delegato era quello di regolarizzare, da un lato, una serie di attività collocate al di fuori della c.d. "filiera tradizionale" in quanto destinata, da un lato, ad alcuni beneficiari particolari e, dall'altro, a favorire soggetti "a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne", fornendo alle stesse un "minimum" di tutele essenziali sotto l'aspetto della sicurezza sociale. Di qui la scelta (oggi non più attuale, dopo le modifiche introdotte) di limitarla ai soli disoccupati da oltre un anno, alle casalinghe, agli studenti ed ai pensionati, ai disabili e soggetti in comunità di recupero, ai lavoratori extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Ovviamente, lo scopo, neppure tanto nascosto, era rappresentato dalla necessità di far emergere dalla illegalità diffusa, una serie di prestazioni, tutto sommato, marginali.

Prima di entrare nel merito della disciplina sul lavoro accessorio, ora rivisitata, si ritiene opportuno sottolineare le differenze tra il lavoro accessorio e quello occasionale, disciplinato dall'art. 61, comma 2. Quest'ultimo, infatti, è connotato da prestazioni che, nel limite dei 5.000 euro e dei 30 giorni nell'anno solare, si caratterizzano attraverso i requisiti della continuità e del coordinamento e che danno luogo alle c.d. "mini co.co.co.", per le quali non è previsto il contratto a progetto nella forma scritta. Il primo, invece, con forme di pagamento ed assicurative del tutto peculiari, si riferisce soltanto ad alcune attività previste espressamente dalla norma.

Con l'art. 22 della legge n. 133/2008 viene riscritto il comma 1, dell'art. 70 del D.L.vo n. 276/2003: il lavoro accessorio (che, peraltro, non è, finora, decollato per diversi motivi) assume una veste molto più ampia e può trovare applicazione in una serie di attività (fermo restando che il compenso non può essere superiore, presso lo

stesso committente, a 5.000 euro nell'anno solare, tranne che per le imprese familiari ove è di 10.000 euro, nell'anno fiscale, come specificato dall'art. 1 bis, comma 1, lettera e, della legge n. 80/2005). Va, peraltro, sottolineato come il compenso (art. 72, comma 3) sia esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incida sullo "status" di disoccupato (soggetto che non ha mai lavorato) o di inoccupato (lavoratore che ha perso il posto e che è alla ricerca di una nuova occupazione).

E' opportuno sottolineare come il Legislatore adoperi un metro diverso per il calcolo dei compensi: esso, infatti, parla di anno solare (che tale può essere quello intercorrente tra un determinato giorno dell'anno e quello antecedente dell'anno successivo) riferendosi alla generalità delle ipotesi, mentre si riferisce all'anno fiscale (1° gennaio - 31 dicembre) per le prestazioni accessorie rese in favore delle imprese familiari.

Una prima considerazione si rende necessaria: l'eliminazione, avvenuta con la legge n. 80/2005, del limite temporale dei 30 giorni per il lavoro accessorio (restato, peraltro, per il lavoro occasionale ex art. 61, comma 2), accompagnato dalla riferibilità del limite economico dei 5.000 euro solo al singolo committente, potrebbe far venire meno la caratteristica dell'occasionalità, atteso che il prestatore di lavoro accessorio potrebbe lavorare per più committenti durante l'anno solare, giungendo, con la somma dei vari compensi, ad un reddito di una certa entità. Da un punto di vista dottrinario (perché di questo si tratta, in quanto l'istituto non ha ancora avuto alcuna applicazione) fu, a suo tempo dibattuta, la modalità di calcolo delle 30 giornate, atteso che molte prestazioni (si pensi all'insegnamento complementare) si esaurivano nell'ambito di un'ora o di poche ore della stessa giornata: ora, essendo intervenuta l'abrogazione per effetto della legge n. 80/2005, quelle discussioni non hanno più avuto ragione.

Per completezza di informazione va ricordato che con D.M. 30 settembre 2005 furono individuate alcune province per la fase di sperimentazione dell'istituto (Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania), cosa che, però, non ha portato ad alcun risultato tangibile, atteso che, nel frattempo, tra le altre cose, non è stato mai individuato il concessionario del servizio nella fase di sperimentazione.

Il lavoro accessorio può essere reso:

- a) nelle imprese familiari ex art. 230 bis c.c. che operano nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Qui, come si è detto, il limite, nell'anno fiscale, è rappresentato da 10.000 euro e, inoltre, come previsto dall'art. 72,

comma 4 bis del D.L.vo n. 276/2003, trova applicazione la normale disciplina contributiva ed assicurativa del lavoro subordinato. Le imprese familiari sono quelle nelle quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado per i quali non si configura un diverso tipo di rapporto, collaborano;

- b) nei lavori domestici. La nuova previsione, che vede come destinatari e le famiglie, parla "tout court" soltanto di questi, mentre, il vecchio testo ne specificava la "straordinarietà" e, inoltre, vi comprendeva l'assistenza domiciliare ai bambini, alle persone anziane, ammalate o con handicap. Ad avviso di chi scrive, il fatto che alcune attività presenti nel vecchio testo non siano state riportate, non significa che il campo di applicazione si sia ridotto. Infatti, se si prendono quale parametro di riferimento le declaratorie contenute nel contratto collettivo dei lavoratori domestici, si può, chiaramente, vedere che tutte quelle attività (ma anche altre) sono comprese nell'ampia accezione di "lavoro domestico". E' questo un settore ove, sovente, l'interesse concomitante del datore di lavoro e della domestica (che, magari, già gode di trattamento pensionistico) coincide e porta, soprattutto "nelle prestazioni ad ore", a lavoro nero e a mancato versamento delle assicurazioni previdenziali. Il lavoro occasionale ed accessorio potrebbe, per taluni datori, essere oltremodo conveniente, atteso che, in tal modo, una serie di adempimenti connessi al versamento dei contributi all'INPS attraverso gli usuali bollettini, verrebbero superati con la consegna del "voucher";
- c) nei lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti. Si tratta di attività che possono essere richieste da cittadini privati, da condomini, consorzi ma non, stando all'attuale normative che riguarda le prestazioni in favore delle Pubbliche Amministrazioni, dai Comuni e da altri Enti locali;
- d) nell'insegnamento privato supplementare. Si è in presenza di una diffusa attività che, nel potenziale mercato del lavoro accessorio, occupa un ambito sempre più vasto, con una elusione, pressoché totale, degli obblighi di legge;
- e) nei lavori delle manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà. Il riferimento alle manifestazioni sportive (mentre assicura la piena ammissibilità nella maggior parte delle ipotesi in cui le stesse si svolgono come in quelle dilettantistiche o legate alle feste ed alle sagre di paese), pone, ad avviso di chi scrive, un problema: è applicabile tale tipologia

alle prestazioni rese dagli steward nelle partite di calcio che riguardano le società di serie A e B? La risposta non può che partire, ad avviso di chi scrive, dal D.M. 8 agosto 2007 del Ministro dell'Interno ove si afferma che il servizio è svolto direttamente dalle stesse o attraverso l'utilizzazione del personale fornito dagli Istituti di vigilanza privata. Senza entrare nello specifico della normativa (ove, tra l'altro, sono previsti corsi di formazione ed aggiornamento con contenuti particolari e atti che, a vario titolo, riguardano anche l'operato della Questura e della Prefettura) si può affermare che la connotazione della prestazione è, riconducibile, per più aspetti all'alveo della subordinazione (prefiltraggio degli spettatori, filtraggio, verifica dei titoli di accesso, instradamento, vigilanza sugli impianti, ecc). La Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, rispondendo, in data 18 giugno 2008, ad un quesito della Direzione regionale dell'Abruzzo ha ammesso la piena legittimità del ricorso al lavoro temporaneo, attraverso le agenzie del lavoro, in quanto esso non altera il riferimento ai "servizi resi direttamente", perché i lavoratori "in affitto" sono "funzionalmente" inseriti, per quella specifica manifestazione, nella struttura della società che la organizza. Ovviamente, il ripristino del lavoro intermittente, nei limiti previsti dall'attuale legislazione, appare più consono e maggiormente applicabile. Tornando al lavoro occasionale ed accessorio, si potrebbe sostenere, in presenza degli altri requisiti essenziali individuati dal D.M. 8 agosto 2007, la piena applicabilità agli steward, soprattutto se si dovesse accedere alla interpretazione circa la natura giuridica di tale prestazione secondo la quale tale fattispecie è "una situazione fattuale", di natura non contrattuale, e non una nuova figura negoziale. La norma non avrebbe fatto altro che regolamentare da un punto di vista retributivo e previdenziale alcune specifiche attività già esistenti, riconducibili, talora, all'area della subordinazione e, talaltra, a quella delle prestazioni di natura autonoma. Sulla strada di tale positiva interpretazione si pone, tuttavia, un grosso ostacolo che riguarda il soggetto destinatario della prestazione (che in questo caso è rappresentato da società di calcio professionistiche che, talora (è il caso della Lazio, della Roma e della Juventus) assumono la veste di società per azioni quotate in borsa. Se è ancora valido quanto affermato dall'art. 8, lettera d, della legge delega n. 30/2003 circa il fatto che le prestazioni di lavoro accessorio dovessero essere svolte per le famiglie e per gli Enti senza fine di lucro, la risposta dovrebbe

essere negativa. Ma su questo punto si tornerà successivamente allorché si parlerà dei soggetti beneficiari del lavoro accessorio.

La norma parla anche di manifestazioni culturali, caritatevoli, di emergenza o di solidarietà: la vasta gamma di ipotesi sembra comprendere una serie di situazioni ove il soggetto destinatario della prestazione è caratterizzato dal requisito della "non imprenditorialità" come, ad esempio, le associazioni di volontariato. Per queste ultime sarà necessario raccordarsi con la legge quadro di settore, la n. 266/1991, che stabilisce che gli Enti no profit debbono ricorrere a prestazioni gratuite e solo eccezionalmente retribuite, nei limiti fissati dall'art. 3, comma 4. Nel vecchio testo le associazioni di volontariato erano espressamente richiamate come, del resto, gli Enti pubblici, ora anch'essi cancellati;

- f) durante i periodi di vacanza da parte di giovani fino a 25 anni, iscritti all'università o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado. La dizione operata dal Legislatore non fa specificatamente riferimento a determinati precisi periodi di calendario (che, quindi, sotto questo aspetto, può essere, in un certo senso, mobile), ma alla chiusura delle scuole e delle Università nei periodi estivi, ed invernali (Santo Natale o anche Pasqua). A ciò è opportuno aggiungere una sottolineatura: la norma non individua, "a priori", uno specifico settore, cosa che comporta la possibilità per i giovani studenti "in vacanza" di poter effettuare prestazioni accessorie in ogni attività;
- g) nei lavori che riguardano le attività agricole a carattere stagionale, effettuate da pensionati e da giovani di età inferiore ai 25 anni, durante i periodi di vacanza o per le attività agricole svolte a favore dei soggetti individuati dall'art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972. Questi ultimi sono agricoltori per i quali, causa il basso volume d'affari, è prevista la semplificazione degli adempimenti dell'IVA: in particolare, sono coloro che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 2.582 euro o coloro che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti e nelle zone con meno di 500 abitanti compresi negli altri comuni montani individuati dalle regioni che, nell'anno solare precedente, non hanno superato i 7.747 euro. Per effetto di una convenzione che ha visto coinvolte anche le Regioni e l'INPS, in via sperimentale, per l'anno 2008, il lavoro occasionale ed accessorio sarà sperimentato nella vendemmia;

h) nei lavori di consegna porta a porta e nella vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. E' questo un settore ove, negli ultimi anni, sono state individuate dagli organi di vigilanza molte forme di sfruttamento, legate, soprattutto, alle prestazioni dei lavoratori extracomunitari.

Il Legislatore, nell'opera di rivisitazione dell'istituto, ha nuovamente scritto il comma 5: il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali individua con proprio decreto il concessionario abilitato alla "gestione" dei voucher. Nelle more, tale incombenza è svolta dall'INPS e dalle Agenzie per il Lavoro. Ovviamente, fino a quando, operativamente, i voucher non saranno disponibili presso tali soggetti, non si potrà ricorrere a prestazioni accessorie, in quanto i voucher attualmente disponibili presso l'INPS, a partire dal 19 agosto 2008, riguardano esclusivamente l'attività stagionale della vendemmia.

Così come è stato nuovamente definito il lavoro accessorio sembra destinato, almeno da un punto di vista teorico, a soddisfare una platea di esigenze maggiori rispetto al passato. Sono state, tra l'altro, ampliate le fasce di possibile impiego (anche per le manifestazioni sportive e per i giovani "under 25" durante il periodo delle vacanze scolastiche e per tutte le attività stagionali agricole e non soltanto quelle della vendemmia). In un certo senso (anche se da un punto di vista strettamente normativo, si tratta di qualcosa di ben diverso), si è recuperata per i giovani studenti, attraverso il lavoro accessorio, quella strada che la Corte Costituzionale aveva cassato, con la sentenza n. 50/2005, attraverso la fine dei tirocini estivi secondo la formula individuata dall'art. 60 del D.L.vo n. 276/2003.

Un altro problema che va affrontato e risolto riguarda i soggetti destinatari della prestazione: possono essere soggetti imprenditoriali o no? Come si affermava pocanzi, nella legge delega n. 30/2003 il riferimento esplicito era alle famiglie ed ai soggetti che operano senza fine di lucro. Nella versione originaria del D.L.vo n. 276/2003 non c'era una esplicita dichiarazione in tal senso anche se i soggetti che potevano usufruire delle prestazioni erano individuabili in via indiretta dall'elenco delle attività per cui erano ammesse. Nel frattempo, con la legge n. 80/2005, anche alle imprese familiari del commercio, dei servizi e del turismo è stata data la possibilità di accedere a tali prestazioni, e, per di più, con un tetto di 10.000 euro invece che di 5.000. Ad avviso di chi scrive, per rispettare il dettato della legge delega oltre che per non facilitare situazioni elusive anche a scapito di altri contratti di lavoro subordinato flessibili dei quali il Legislatore auspica il rilancio (v. il "job on call"), la risposta dovrebbe essere negativa. Il fatto che le imprese familiari o quelle agricole "marginali"

possano essere beneficiarie di lavoro occasionale ed accessorio, non inficia la validità della risposta, atteso che costoro presentano caratteristiche del tutto particolari ed, inoltre, la loro inclusione è stata espressamente prevista dalle norme (legge n. 80/2005 e D.L. n. 112/2008).

L'art. 71 che individuava soltanto alcuni soggetti che potevano accedere al lavoro accessorio e che, altresì, indicava una sorta di iscrizione in elenchi presso i centri per l'impiego è stato abrogato. Ciò significa che, potenzialmente, tutti i soggetti presenti sul mercato del lavoro possono accedere a tale tipologia contrattuale.

Per completezza di informazione va ricordato come il Ministro del Lavoro, con decreto del 30 settembre 2005, abbia individuato il valore nominale del buono pari a 10 euro. Esso non è, in alcun modo, riferibile ad un parametro orario: del resto, lo stesso art. 4, lettera d), della legge n. 30/2003 aveva affermato che i buoni erano "corrispondenti ad un certo ammontare dell'attività lavorativa" che può avere un valore per un certo lavoro e per un altro no. Qui è riconosciuta alle parti una sorta di libertà negoziale: del resto, basti pensare alle c.d. "ripetizioni scolastiche", ove, sicuramente un'ora di insegnamento supplementare riferita, ad esempio, alle elementari, ha, sicuramente, un valore economico diverso ed inferiore rispetto a quella che ha oggetto un insegnamento relativo alle scuole superiori.

Pare opportuno ricordare come i lavoratori occasionali ed accessori non siano oggetto di comunicazione anticipata on line al centro per l'impiego (non sono tra i soggetti individuati dal comma 1180 dell'art. 1 della legge n. 296/2006), né debbono essere riportati sul libro unico del lavoro, le cui modalità istituzione e di tenuta sono state riportate nel D.M. 9 luglio 2008. Tale ultima precisazione appare coerente con il fatto che trattandosi di prestazioni oltremodo marginali che, sovente (si pensi ai lavori di pulizie, di giardinaggio, alle manifestazioni culturali, alla tenuta dei bambini ed agli insegnamenti complementari), sono svolte in ambito prettamente familiare, non appare giusto imporre questo onere aggiuntivo.

Come tutti i contratti di lavoro anche il lavoro occasionale ed accessorio si presta ad un utilizzo irregolare: ciò può verificarsi in tutte quelle ipotesi di utilizzazione non individuate dal nuovo art. 70, comma 1, del D.L.vo n. 276/2003. Ciò significa che, pur in presenza dei requisiti di autonomia, il contratto possa essere definito con altra tipologia contrattuale. Piuttosto, non appare un elemento sufficiente al non riconoscimento il solo requisito del superamento, con il medesimo committente, del limite dei 5.000 euro: ovviamente, i compensi eccedenti non possono essere, in alcun modo, regolati con i "voucher".

Nelle more della piena agibilità delle nuove norme, l'INPS, con circolare n. 81 del 31 luglio 2008, ha fornito le prime indicazioni operative relative alla sperimentazione del lavoro accessorio nella vendemmia, a seguito delle intese intervenute con il Governo, le Regioni, le Associazioni di categorie e quelle dei lavoratori. Ai fini della piena comprensione dell'istituto, si ritiene necessario un breve "excursus" sulla nota dell'Istituto, partendo dalle due modalità operative previste:

- a) "voucher telematico" operativo dal 1° agosto su tutto il territorio nazionale che utilizza una carta magnetica "tipo bancomat" per l'accredito del corrispettivo della prestazione;
- b) "voucher cartacei", disponibili su tutto il territorio a partire dal 19 agosto: Possono essere acquistati presso le sedi provinciali dell'Istituto ma in Veneto ed in Friuli Venezia Giulia anche presso alcuni uffici postali selezionati.

Nella fase di sperimentazione ciascun committente può utilizzare prestazioni di natura occasionale ed accessoria per studenti e lavoratori pensionati (né la norma, né la circolare fanno alcun riferimento al titolo di "godimento", sicché l'ambito appare il più ampio possibile) fino ad un tetto di spesa di 10.000 euro. Ogni prestatore può, presso ciascun singolo committente, arrivare a un compenso per il 2008 non superiore a 5.000 euro. Il compenso, come si è detto pocanzi, è esente da imposizione fiscale e non incide sullo "status" di inoccupato o di disoccupato. Il lavoro accessorio non dà titolo a prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e ad assegni per il nucleo familiare: la disposizione ha carattere generale e, ovviamente, non è correlata ai soli lavoratori della vendemmia.

Il valore del buono è di 10 euro che, al netto della contribuzione INPS (13%, accreditata sulla posizione individuale del prestatore), INAIL (7%) e della quota per la gestione del servizio (5%) è pari a 7,50 euro.

Gli studenti (giovani di età con meno di 25 anni, iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado) ed i pensionati interessati alla vendemmia debbono accreditarsi presso il sistema INPS in uno dei seguenti modi:

- a) attraverso il numero gratuito 803.164;
- b) via web, collegandosi a www.inps.it, sezione Servizi on line per il cittadino - Lavoro occasionale accessorio;
- c) presso le sedi INPS;
- d) presso i centri per l'impiego, il cui compito è quello dell'assistenza e della consulenza nella registrazione che deve essere effettuata sul sito dell'INPS a nome del prestatore.

Dopo l'accredito anagrafico, Poste Italiane SpA, soggetto partner dell'operazione, invierà al prestatore una carta magnetica (INPSCard) attraverso la quale sarà possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni e, successivamente, sia materiale informativo che prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto. Se il prestatore non desidera la carta magnetica gli importi gli saranno attribuiti con bonifico domiciliato, che potrà essere riscosso negli uffici postali.

Anche i committenti che intendono avvalersi per la vendemmia di lavoro accessorio debbono accreditarsi presso l'Istituto, utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) attraverso il numero gratuito 803.164;
- b) via web, collegandosi a www.inps.it, sezione Servizi on line per il cittadino – Lavoro occasionale accessorio, se sono già presenti negli archivi dell'INPS e già provvisti di PIN;
- c) presso le sedi INPS, previa esibizione di un documento di riconoscimento, se non già presenti negli archivi dell'Istituto;
- d) attraverso le Associazioni di categoria degli datori di lavoro agricoli, firmatarie del CCNL.

Una volta registratosi il committente individua i lavoratori interessati; a questo scopo è tenuto ad inviare all'INPS:

- a) anagrafica del lavoratore e codice fiscale;
- b) data di inizio e fine presunta dell'attività;
- c) luogo della prestazione;
- d) numero dei buoni presunti per ogni prestatore.

Con tale comunicazione il committente assolve contestualmente sia all'obbligo della comunicazione preventiva all'INAIL che all'intestazione dei buoni lavoro. In caso di variazione relative data presunta di inizio e fine sarà necessario fare la comunicazione all'INAIL attraverso il fax gratuito 800.657657.

Come si diceva pocanzi, i buoni vanno acquistati: questo deve avvenire prima dell'inizio della prestazione attraverso:

- a) modello F24 -sezione INPS e causale LACC- con il periodo di riferimento della prestazione;
- b) versamento su c.c. postale n. 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;
- c) pagamento on line – sezione Servizi on line per il cittadino – Lavoro occasionale accessorio con addebito su conto corrente postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-Mastercard.

Al termine delle prestazioni lavorative la circolare n. 81 dell'INPS (punto 5.5) prevede sia un sistema di rendicontazione dei voucher utilizzati che l'accredito contributivo (punto 5.6).

L'Istituto prevede anche la sperimentazione, a partire dal 19 agosto 2008, di voucher cartacei dal valore nominale di 10 euro, acquistabili in carnet da 5 buoni, contraddistinti da un numero identificativo univoco: Essi potranno essere acquistati presso le Sedi INPS e in Veneto e Friuli Venezia Giulia anche in alcuni Uffici postali predeterminati. La consegna dei buoni, che possono essere prenotati in tempo, può avvenire anche attraverso le Associazioni datoriali.

Anche in queste ipotesi, prima dell'inizio della vendemmia sono previste una serie di comunicazioni (a carico del datore di lavoro) all'INAIL, attraverso il fax 800.657657 o il "contact center" INPS/INAIL 803.164 con l'indicazione dell'anagrafica del prestatore e del codice fiscale, del luogo della prestazione, dell'inizio dell'attività e della durata presunta: spetterà, in questo caso, al committente intestare i buoni al prestatore, con tutte le indicazioni richieste e con la firma. Il prestatore potrà riscuotere i buoni presso qualsiasi ufficio postale.

Una riflessione si rende necessaria: appare evidente come in agricoltura, in presenza di prestazioni di lavoro accessorio, la stessa attività di vigilanza posta in essere dagli organi ispettivi dovrà tenere presenti altri elementi, del tutto diversi rispetto al passato, atteso che per tali lavoratori non è prevista né la comunicazione anticipata on-line, né la registrazione sul libro unico del lavoro. Il documento probante per la qualificazione come tale del rapporto sarà rappresentato dalla registrazione anticipata in caso di "voucher telematico" o dalla comunicazione preventiva all'INAIL attraverso l'apposito servizio fax o il "contact center" INPS/INAIL.

Eufrazio MASSI

Direttore della Direzione provinciale del Lavoro di Modena